

# Newsletter - Luglio 2021



Gazzetta ufficiale  
dell'Unione europea

## Normativa agroalimentare e ambientale dell'Unione europea

### Sanità Animale

1) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1084 della Commissione del 30 giugno 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a **misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità** in alcuni Stati membri.

GU L 235 del 2.7.2021, pagg. 14–26

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.235.01.0014.01.IT&toc=OJ%3AL%3A2021%3A235%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.235.01.0014.01.IT&toc=OJ%3AL%3A2021%3A235%3ATOC)

2) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1146 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a **misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità** in alcuni Stati membri.

GU L 247I del 13.7.2021, pagg. 1–13

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.247.01.0001.01.IT&toc=OJ%3AL%3A2021%3A247I%3ATOC>

3) Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la **genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell'età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina.**

GU L 256 del 19.7.2021 pagg. 56–59

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.256.01.0056.01.IT&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.0056.01.IT&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC)

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1178 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati **elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.**

GU L 256 del 19.7.2021, pagg. 63–88

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.256.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC)

### **Etichettatura: Bevande Spiritose**

Regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate** GU L 238 del 6.7.2021, pagg. 1–3

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.238.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A238%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.238.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A238%3ATOC)

### **Sicurezza Alimentare - LMR.**

Regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i **livelli massimi di residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazono-metile in o su determinati prodotti.**

GU L 239 del 7.7.2021, pagg. 4–21

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.239.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A239%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.239.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A239%3ATOC)

### **Ambiente: Normativa Europea sul clima**

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il **quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999**(«Normativa europea sul clima»)

GU L 243 del 9.7.2021, pagg. 1–17

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC)

### **Prodotti cosmetici e benessere animale.**

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1136 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa alla richiesta di **registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

GU L 246 del 12.7.2021, pagg. 1–3

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A246%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A246%3ATOC)

### **O.G.M.**

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1161 della Commissione del 13 luglio 2021 che modifica la decisione 2011/891/UE e le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 e (UE) 2019/2086 per quanto riguarda il **titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentate nell'Unione per l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati.**

L 252 del 15.7.2021, p. 1–6

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.252.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A252%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.252.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A252%3ATOC)

### **Produzione Biologica**

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che **autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.**

GU L 253 del 16.7.2021, pagg. 13–48 - (applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022).

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.253.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC)

2) Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione del 7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la **produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari.**

GU L 258 del 20.7.2021, pagg. 18–27

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.258.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A258%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.258.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A258%3ATOC)

### **Additivi Alimentari**

Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'**uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico**

GU L 256 del 19.7.2021 - p. 53–55

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2021.256.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC)



## **Normativa alimentare e ambientale italiana.**

### **Acque destinate al consumo umano**

Decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021 - GU Serie Generale n.156 del 01-07-2021, Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il **parametro Cromo**

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-01&atto.codiceRedazionale=21A04013&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-01&atto.codiceRedazionale=21A04013&elenco30giorni=true)

### **Igiene degli alimenti**

Comunicato del Ministero della Salute - **approvazione di un Manuale di corretta prassi igienica e HACCP** - GU Serie Generale n.157 del 02-07-2021

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-02&atto.codiceRedazionale=21A03905&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-02&atto.codiceRedazionale=21A03905&elenco30giorni=true)

### Sanità Animale

Ministero della Salute, Ordinanza 23 giugno 2021 - GU Serie Generale n.161 del 07-07-2021- Proroga con modifiche dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «**Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica**».

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=21A04133&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=21A04133&elenco30giorni=true)

### Sicurezza Alimentare

Ministero della Salute, Ordinanza 8 giugno 2021 - GU Serie Generale n.165 del 12-07-2021 - Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «**Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda**».

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04322&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04322&elenco30giorni=true)

### Ambiente

Ministero Della Transazione Ecologica, Decreto 25 giugno 2021 - GU Serie Generale n.165 del 12-07-2021, **modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali**.

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04112&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04112&elenco30giorni=true)

### Agricoltura

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreti del 18 giugno 2021 (GU Serie Generale n.165 del 12-07-2021)

#### Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04110&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04110&elenco30giorni=true)

#### Variazione di denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04111&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04111&elenco30giorni=true)

### Prodotti fitosanitari

MI.P.A.A.F., Decreto 3 giugno 2021 - GU Serie Generale n.173 del 21-07-2021, **Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (*Cocciniglia tartaruga*)**.

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-21&atto.codiceRedazionale=21A04377&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-21&atto.codiceRedazionale=21A04377&elenco30giorni=true)

## Marchi collettivi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 31 maggio 2021- GU Serie Generale n.173 del 21-07-2021, Attuazione dell'articolo 1, comma 144, della legge 28 dicembre 2020, n. 178, in materia di **agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione.**

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-21&atto.codiceRedazionale=21A04389&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-21&atto.codiceRedazionale=21A04389&elenco30giorni=true)



## Giurisprudenza alimentare e ambientale dell'Unione europea

### Marchi e diritto industriale

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 7 luglio 2021 nella causa T-668/19.

Il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla **registrazione di un marchio sonoro** presentato in formato audio.

*Un file audio contenente il suono che si produce all'apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio e da un gorgoglio, non può essere registrato come marchio per diverse bevande e per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito, in quanto non presenta carattere distintivo.*

*I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi e che un segno sonoro deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e non come un elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie.*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298490>

### PAC - Sostegno ai giovani agricoltori.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del giorno 8 luglio 2021 nella causa C-830/19.

La Corte chiarisce il **criterio per consentire a un giovane agricoltore di accedere agli aiuti all'avviamento all'impresa.**

*Il criterio determinante per consentire a un giovane agricoltore di accedere agli aiuti all'avviamento all'impresa è la produzione lorda standard dell'intera azienda agricola, e non semplicemente la sua quota in quella azienda. La legislazione nazionale che prevede diverse condizioni di accesso agli aiuti all'avviamento, a seconda che il giovane agricoltore si allestisca con altri giovani agricoltori o con altri agricoltori non appartenenti quella categoria, non equivale a discriminazione.*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243863&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=515383>

### **Libera circolazione delle merci – Medicinali per uso umano.**

Sentenza Della Corte (Quarta Sezione) del giorno 8 luglio 2021 nella causa C - 178/20, Pharma Expressz

La Corte interviene nuovamente sulla **definizione di medicinale ad uso umano in funzione delle diversità normative persistenti negli Stati membri.**

*Gli articoli da 70 a 73 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, letti alla luce dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 2012/26, devono essere interpretati nel senso che, fatta salva l'attuazione della deroga prevista da detto articolo 5, paragrafo 1, essi ostano a che un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in uno Stato membro sia parimenti considerato come un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in un altro Stato membro, qualora, in quest'ultimo Stato, detto medicinale non disponga di un'autorizzazione all'immissione in commercio e non sia stato classificato.*

*Una misura nazionale di trasposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26, che impone, per la fornitura di un medicinale che non dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio, una prescrizione medica e una dichiarazione dell'autorità competente in materia di sanità intesa a garantire il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione non costituisce né una restrizione quantitativa né una misura di effetto equivalente, ai sensi dell'articolo 34 TFUE.*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243868&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1984>



## **Giurisprudenza alimentare e ambientale italiana**

### **CORTE COSTITUZIONALE:**

#### **Emergenza Covid e sospensione della prescrizione nei procedimenti penali pendenti:**

Sentenza della Corte Costituzionale n. 140 depositata il 6 luglio 2021

*Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore della giustizia - Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020.*

GU Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 7-7-2021.

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=T-210140](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=T-210140)

### **Sanzioni amministrative e durata del procedimento. Etichettatura degli alimenti.**

Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 depositata il 12 luglio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*La Corte Costituzionale con la propria sentenza, pur dichiarando inammissibili le questioni proposte, pone rilevanti quesiti sulla vigente disciplina in tema di irrogazione di sanzioni amministrative, ipotizzando il contrasto con la costituzione della l. 689/81 nella parte in cui non prevede un termine per la durata del procedimento amministrativo concernente l'irrogazione delle sanzioni, ma solo un termine di prescrizione (muovendo proprio da alcune controversie in tema di sicurezza alimentare).*

GU Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 depositata il 14 luglio 2021.

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-14&atto.codiceRedazionale=T-210151](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-14&atto.codiceRedazionale=T-210151)

## **GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA:**

### **PAC - Agricoltura Biologica**

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5038 pubblicata il 01.07.2021.

#### **Conversione delle attività, vegetale e zootecnica, a sistemi di gestione biologica di cui al Reg. CE 834/2007. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020.**

*«metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i costi sostenuti dalle aziende per introdurre i metodi dell'agricoltura biologica nel corso dei primi cinque anni di adesione alla produzione biologica».*

*Le anticipazioni di pagamento sono sempre soggette ad attività di verifica e di controllo dalle quali possono scaturire interventi di revisione o di revoca (totale o parziale) degli importi, sicché agli operatori del settore non è dato coltivare alcun incondizionato affidamento nelle risultanze delle fasi intermedie del procedimento di liquidazione ancora in corso di istruttoria, né rivendicare ingiustificate aspettative a motivo di corrispondenti pretese creditorie.*

[https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202101337&nomeFile=202105038\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202101337&nomeFile=202105038_11.html&subDir=Provvedimenti)

### **Etichettatura dei prodotti IGP**

Sentenza del Consiglio di Stato - sezione Terza - n. 5277 pubblicata il 12.07.2021

#### **Disciplinare di produzione - nota ministeriale di precisazione - prescrizioni in materia di etichettatura del prodotto.**

La AIMO e la società [...] hanno impugnato, dinanzi al TAR Lazio, la nota prot. n. 85278 del 05/12/19 con cui il Ministero delle politiche agricole forestali alimentari e del turismo ha ribadito che l'art. 8 del disciplinare dell'Aceto Balsamico di Modena IGP non consente l'utilizzo in etichetta di riferimenti numerici relativi al metodo di elaborazione del prodotto e in particolare alla percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato utilizzata;

nonché la nota 13/12/19 con la quale la medesima amministrazione ha revocato la proroga temporale di un anno, originariamente concessa ai ricorrenti per adeguarsi all'indicazione interpretativa del 5/12/2019 (pur a fronte di una richiesta di proroga triennale).

Le appellanti hanno indicato sulle etichette di alcuni prodotti immessi in commercio, la percentuale di mosto ivi contenuta, dando ad esso prevalente risalto anche grafico, con l'asserita funzione di "indirizzare i consumatori all'acquisto di prodotti confacenti ai propri gusti e alle proprie esigenze" sull'assunto che sussista una correlazione tra la quantità di mosto impiegata nel processo produttivo e le "caratteristiche anche gastronomiche di ciascuna produzione".

Sia l'organismo di controllo che il Consorzio di tutela hanno dubitato della compatibilità di una siffatta indicazione con le prescrizioni limitative contenute dell'art. 8 del disciplinare, e hanno chiesto in proposito un parere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

*L'indicazione Geografica Protetta, istituto del diritto comunitario, è volta a designare un prodotto agricolo o alimentare, come originario di una regione, di un luogo determinato o di un paese, dal quale discendono qualità, reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella detta zona geografica delimitata (art. 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006).*

*L'art. 4, del predetto regolamento, prescrive che per beneficiare di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare, il quale, oltre a descrivere gli elementi essenziali del prodotto e del metodo di produzione, stabilisca "qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione".*

*Applicando il disciplinare di produzione sulla base del quale l'IGP è stata registrata, il riferimento in etichetta, a fianco alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», di un qualificativo numerico quale senz'altro è la percentuale superiore di mosto d'uva (cotto e/o concentrato) utilizzato, rispetto a quella minima richiesta dal metodo di produzione (almeno 20%), debba considerarsi vietata in quanto suscettibile di tradursi in una qualificazione del prodotto finale in termini di densità (questo, almeno nella tesi degli appellanti), tale da rendere non "uguali" le condizioni di concorrenza tra i produttori dei prodotti che beneficiano della dicitura IGP (sul punto cfr considerando 6 del reg. n. 510/2006 cit.) e comunque da creare una qualche connessione o interferenza con il diverso prodotto Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP.*

*E' questo il senso della clausola del disciplinare che, con carattere di originalità rispetto a quanto previsto in altri casi, ha cura di specificare che è vietato aggiungere alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» qualsiasi aggettivo qualificativo "anche sotto forma numerica" con l'unica eccezione, espressamente contemplata, della dicitura «invecchiato», qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno*

*Cosa diversa è l'informazione al consumatore contenuta nella controetichetta, sulla quale, in assenza di indicazioni specifiche contenute nel disciplinare e soprattutto, in mancanza di rilevanza della questione (si ribadisce che nel caso di specie trattasi di un aggiunta alla denominazione IGP in etichetta) ai fini del decidere, il Collegio non è chiamato a valutare, nè ritiene opportuno pronunciarsi.*

[https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008035&nomeFile=202105277\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008035&nomeFile=202105277_11.html&subDir=Provvedimenti)

## **GIURISPRUDENZA PENALE - CIVILE.**

### **Delitti contro la Pubblica Amministrazione**

1) Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 25296 depositata il 01.07.2021

*Per la Corte vale il principio di diritto secondo cui l'esercizio legittimo del diritto d'accesso*

*previsto dagli art. 22 e ss. legge n. 241/90 non integra, anche quando esercitato con plurime richieste, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen., se non è dimostrato il nesso di causalità fra le plurime richieste e il turbamento dell'attività del pubblico ufficio o servizio, né l'elemento soggettivo, se non sia accertata la coscienza e volontà, anche nella forma del dolo eventuale, del privato di strumentalizzare il diritto d'accesso per turbare il regolare funzionamento delle attività contemplate dall'art.340 cod. pen. La mancata o insoddisfacente organizzazione dell'attività di un servizio pubblico – prosegue la Corte – “non può condurre a configurare l'elemento oggettivo del reato ex art. 340 c.p., sanzionando la norma esclusivamente la volontaria alterazione, anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, che sia tale da incidere sulla sua complessiva regolarità”*

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/20210701/snpn@s60@a2021@n25296@tS.clean.pdf>

## **Sicurezza Alimentare**

Cassazione Civile Ord. Sez. 2 - n. 19067 depositata il 06.07.2021.

**La Corte conferma l'ampiezza degli obblighi di rintracciabilità, anche interna, ai sensi del reg. 178/02/CE.**

*Violazione dell'articolo 18 1 comma del Regolamento CE 178/2002 a seguito dell'attività di controllo dell'ASL competente presso la società [...] - che opera nel settore alimentare e merceologico della grande distribuzione – in quanto la medesima, per alcuni prodotti alimentari, non aveva saputo documentarne la provenienza né la destinazione.*

*Dopo che il Tribunale aveva rigettato integralmente l'opposizione proposta dalla società avverso l'ordinanza ingiunzione (n.618/2012), la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione sul rilievo che la violazione contestata non sussistesse per tre dei quattro prodotti sottoposti al controllo in considerazione che la normativa applicabile non imponeva l'indicazione del numero di lotto sugli alimenti, e che la documentazione esibita dalla società consentiva l'individuazione degli acquirenti dei suddetti prodotti. Confermava la violazione per la provenienza di una partita di "prosciutto cotto sgrassato" in considerazione che la società Italgros non era stata in grado di individuare il soggetto dal quale proveniva la partita. Prodotto che era poi stato confezionato ed etichettato dalla medesima Italgros, e rivenduto a terzi.*

*L'articolo 18 del Regolamento CE 178/2002 mentre riconosce agli operatori la libertà di scegliere "sistemi e procedure" finalizzati a rendere possibile il tracciamento, esige che sia garantito il risultato, vale a dire l'individuazione della provenienza del prodotto alimentare, ciò che nel caso di specie non è stato possibile per uno dei prodotti sottoposti al controllo.*

***Il fatto che all'epoca non vigesse l'obbligo di indicare il lotto di provenienza del prodotto non comporta che l'operatore non fosse tenuto ad individuare «uno ed uno solo specifico fornitore diretto per ciascun alimento», come pretenderebbe la parte ricorrente. L'indicazione del lotto di provenienza costituisce un quid pluris rispetto alla indicazione del soggetto che ha fornito l'alimento.***

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=/20210706/snciv@s20@a2021@n19067@tO.clean.pdf>

## **Delitti contro l'economia pubblica – l'industria e il commercio: DOP/IGP**

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 27984 - depositata il 20.07. 2021

Con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 26 gennaio 2018, con la quale l'imputato era stato condannato, in ordine ai reati di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-bis, 517-quater cod. pen., per aver contraffatto prodotti agroalimentari destinati al pubblico - rinvenuti a seguito di una ispezione effettuata dal servizio N.A.S. di Foggia sia presso il market di

sua proprietà che nel locale ad uso deposito - mediante l'alterazione delle etichette riportanti una data di scadenza difforme e successiva rispetto a quella originaria, nonché una denominazione di origine e provenienza diversa, traendo così in errore il consumatore finale.

*L'art. 515 cod. pen. viene posto in essere qualora, il soggetto attivo, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La consumazione del reato coincide con la consegna materiale della merce all'acquirente. Per la configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria la sussistenza di una qualche forma di contrattazione finalizzata alla vendita: è sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite.*

*Il tentativo si configura anche nella mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, in considerazione che si tratta di prodotti destinati all'immissione in commercio.*

*Nella fattispecie in esame, secondo quanto emerge dal ricorso e dal provvedimento impugnato, le condizioni sono analoghe a quelle sopra indicate, perché la merce veniva rinvenuta in parte negli scaffali del market ed in parte nel locale magazzino, cosicché la destinazione all'immissione in commercio dei prodotti risulta, secondo la corretta valutazione dei giudici, evidente.*

*Ad ogni modo, il reato di cui all'art. 515 cod. pen. è stato contestato nella forma tentata - sebbene sia mancata formalmente nella rubrica l'indicazione specifica dell'art. 56 cod. pen.*

*b) In relazione all'erronea applicazione dell'art. 516 cod. pen., secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, affermato dalle S.U., la messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.*

*Nello specifico caso, i prodotto agroalimentari oltre ad essere scaduti di validità avevano perso le sue qualità specifiche e ciò in base ad una serie di elementi indiziari da cui è indubbiamente lecito desumere che la merce non fosse più genuina, non essendo necessario, visto il carattere macroscopico della violazione delle regole di conservazione, direttamente percepita dalla polizia giudiziaria, predisporre analisi chimiche del prodotto per vagliarne la genuinità.*

*In merito all'erronea applicazione dei reati di cui agli artt: - 56, 517, 517 bis cod. pen. - e l'inosservanza della legge penale in ordine al reato di cui all'articolo 517 quater cod. pen., la Corte li ha trattati congiuntamente.*

*La difesa deduce in entrambi la mancata contraffazione, nelle etichette, dei marchi, delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine dei prodotti - sono inammissibili perché fondati su mere affermazioni difensive, smentite dalle risultanze probatorie. In particolare, sia dal verbale di sequestro, che dalla discussione testimoniale, emerge che nei locali dell'imputato erano state rinvenute etichette che non solo indicavano una data di scadenza diversa e successiva rispetto a quella originaria, ma riportavano altresì una denominazione di origine e provenienza diversa. La sentenza impugnata ha dato atto di ciò, e correttamente la Corte ha concluso ritenendo sussistente la consumazione del delitto, e non il tentativo come paventato dalla difesa, giacché i prodotti contraffatti erano già predisposti per la vendita.*

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=/20210720/snpen@s30@a2021@n27984@tS.clean.pdf>

### **Ambiente - Traffico illecito di rifiuti.**

Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n.. 26585 del 13.07.2021

*Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dall'art. 452 quaterdecies c.p., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente*

*considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito. Si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo.*

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/20210713/snpn@s30@a2021@n26585@tS.clean.pdf>

### **Delitti contro l'economia e il patrimonio: prodotti biologici.**

Sentenza della Corte di Cassazione Penale - Sez. 2 - n. 28307 del 21.07.2021.

Articoli : 512-bis - 640-bis, e 648-ter.1. cod.pen. (**trasferimento fraudolento di valori - truffa aggravata e autoriciclaggio**)

*Impiego di prodotti non consentiti dal regime biologico al quale l'azienda sottostava, percependo indebitamente contributi pubblici dal 2009 al 2016 (per euro 114 mila circa) e vendendo nel 2016 una partita di olio attestandone falsamente la provenienza da agricoltura biologica ed ottenendo un corrispettivo di oltre 150 mila euro, individuato quale profitto del reato di autoriciclaggio, essendo l'olio proveniente dal delitto di frode in commercio per essere stati utilizzati prodotti non consentiti (fitofarmaci ed insetticidi per la coltivazione dell'ulivo – vietati in agricoltura biologica)*

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/20210721/snpn@s20@a2021@n28307@tS.clean.pdf>



## **Prassi amministrativa**

### **Sicurezza e Regolamentazione dei Fitosanitari**

Nota del Ministero della Salute del 07.07.2021

[https://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5566&fbclid=IwAR0I5zSD51erCut-paDE-TP-b8Jdo5heQMvuuDiTe6fga2plZmi7LW4ZqrA](https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5566&fbclid=IwAR0I5zSD51erCut-paDE-TP-b8Jdo5heQMvuuDiTe6fga2plZmi7LW4ZqrA)



## Corsi e convegni

Università degli Studi dell'Insubria

### CICLO DI APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO DOGANALE E IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO, A.A. 2021/2022

Termine iscrizioni: Settembre 2021

Scarica [qui il volantino](#)


Università del Piemonte Orientale

### CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN LEGISLAZIONE ALIMENTARE (CAFLA) - XII EDIZIONE

Termine iscrizioni: 20 Agosto 2021.


Consulta [qui il programma e i costi](#)

## Articoli dal WEB



**Benessere in etichetta, le conclusioni della piattaforma europea**

[CLICCA QUI](#)



**Assist dell'Efsa contro il Nutriscore: non esiste una soglia di rischio per gli zuccheri**

[CLICCA QUI](#)

**Il CEDISA ad Agosto va in vacanza!**

Torneremo a Settembre con la newsletter, i corsi e le altre attività del Centro Studi.

**Buone ferie a tutti!**

**CeDiSA - Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente**



Campus E. Perrone, Uff. T-25, Via E. Perrone 18, 28100 Novara

[www.cedisa.info](http://www.cedisa.info) | [cedisa@uniupo.it](mailto:cedisa@uniupo.it)

Newsletter a cura di Vito Rubino e Giovanni Stangoni.

Questa email è stata inviata a [info.cafla@uniupo.it](mailto:info.cafla@uniupo.it)  
Ricevi questa email perché sei iscritto a CeDiSA o hai richiesto di riceverla gratuitamente

[Cancellati qui](#)



© 2021 Università del Piemonte Orientale